



TESTI APPROVATI

P8_TA(2016)0361

Attività, incidenza e valore aggiunto del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione tra il 2007 e il 2014

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sulle attività, l'incidenza e il valore aggiunto del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione tra il 2007 e il 2014 (2015/2284(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006¹,
- visto il regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione²,
- visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione³,
- vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nel 2013 e 2014 (COM(2015)0355),
- vista la valutazione ex post del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) – Relazione conclusiva dell'agosto 2015,
- vista la relazione speciale n. 7/2013 della Corte dei conti intitolata "Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ha fornito un valore aggiunto UE nel reinserimento dei lavoratori in esubero?",
- vista la relazione 2012 dell'ERM di Eurofound dal titolo "mercati del lavoro, condizioni lavorative e grado di soddisfazione di vita dopo la ristrutturazione",
- visto lo studio di Eurofound del 2009 dal titolo "Added value of the European Globalisation Adjustment Fund: A comparison of experiences in Germany and Finland (Il valore aggiunto del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: un

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

² GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.

³ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

confronto fra le esperienze di Germania e Finlandia),

- vista la relazione 2009 dell'ERM di Eurofound dal titolo "ristrutturazione in tempi di recessione",
 - vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 29 settembre 2011, sul futuro del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione¹,
 - vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 7 settembre 2010, sul finanziamento e il funzionamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione²,
 - viste le risoluzioni approvate fin dal gennaio 2007 sulla mobilitazione del FEG, comprese le osservazioni della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) sulle domande di contributo presentate,
 - viste le deliberazioni del gruppo di lavoro speciale della commissione per l'occupazione e gli affari sociali sul FEG,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0227/2016),
- A. considerando che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito quale strumento di sostegno e solidarietà nei confronti dei lavoratori in esubero a seguito di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale; che il FEG mira a contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e a promuovere l'occupazione sostenibile, preparando i disoccupati a un nuovo lavoro e assistendoli in tal senso; che il FEG è stato creato per affrontare situazioni di emergenza offrendo un intervento rapido e assistenza a breve termine in risposta a problemi gravi e imprevedibili del mercato del lavoro che prevedano esuberi collettivi su larga scala, a differenza del Fondo sociale europeo (FSE) che offre altresì un sostegno ai lavoratori in esubero, ma il cui scopo è di risolvere gli squilibri strutturali a lungo termine, principalmente attraverso programmi di formazione permanente; che il FEG dovrebbe continuare a operare al di fuori del QFP nel prossimo periodo di programmazione;
- B. considerando che negli ultimi anni la ristrutturazione si è diffusa, intensificandosi in taluni settori e investendone di nuovi; che le imprese sono responsabili degli effetti, spesso imprevedibili, di tali decisioni sulle comunità e sul tessuto economico e sociale dello Stato membro; che il FEG contribuisce ad attenuare gli effetti negativi di tali decisioni di ristrutturazione; che un numero sempre maggiore di casi di intervento del FEG sono connessi alle strategie di ristrutturazione di grandi imprese e multinazionali, che solitamente vengono decise senza il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti; che rilocalizzazione, delocalizzazione, chiusura, fusione, acquisizione, incorporazione, riorganizzazione della produzione ed esternalizzazione delle attività sono le forme più comuni di ristrutturazione;

¹ GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 119.

² GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 30.

- C. considerando che quando si spostano posti di lavoro o professioni, l'adattabilità e l'intraprendenza possono tuttavia essere ostacolate dall'insicurezza, perché le transizioni comportano un potenziale rischio di disoccupazione, salari più bassi e insicurezza sociale; che il reinserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del FEG avrà maggiori possibilità di successo se garantirà posti di lavoro di qualità;
- D. considerando che le cooperative riescono a gestire le ristrutturazioni in modo socialmente responsabile e che il loro particolare modello di governance basato sulla proprietà congiunta, sulla partecipazione democratica e sul controllo dei membri, così come la possibilità di fare affidamento sulle proprie risorse finanziarie e su reti di sostegno, spiegano la maggiore flessibilità e innovazione delle cooperative in termini di gestione del processo di ristrutturazione nell'arco della sua durata e di creazione di nuove opportunità imprenditoriali;
- E. considerando che l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1309/2013 prevede che la Commissione presenti ogni due anni al Parlamento e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa sulle attività svolte dal FEG nel corso dei due anni precedenti;
- F. considerando che non esiste un quadro giuridico europeo che disciplini l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni, al fine di prevedere i cambiamenti e impedire le perdite di posti di lavoro; che il Parlamento, nella sua risoluzione del 15 gennaio 2013¹, ha chiesto alla Commissione, a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di presentare non appena possibile e previa consultazione delle parti sociali una proposta di atto giuridico sull'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni (seguendo le raccomandazioni dettagliate figuranti in allegato alla risoluzione); che esistono differenze significative a livello nazionale per quanto concerne le responsabilità dei datori di lavoro nei confronti dei loro dipendenti nel processo di ristrutturazione; che le parti sociali europee sono state consultate due volte in materia e che la Commissione non ha agito; che la Commissione ha fornito risposte deludenti alle risoluzioni parlamentari in materia di informazione, consultazione e ristrutturazione, che mettono in evidenza la necessità di compiere passi concreti in tale settore; che è essenziale disporre di sistemi di relazioni industriali molto ben sviluppati che accordino ai lavoratori e ai loro rappresentanti diritti in materia di consultazione e informazione; che un rafforzamento della direttiva in materia di informazione e consultazione potrebbe contribuire a garantire che i negoziati per un piano adeguato possano avvenire in condizioni di equità e in modo tempestivo;
- G. considerando che la soglia minima di lavoratori in esubero è stata ridotta da 1 000 esuberi a 500 esuberi, con la possibilità di applicare il FEG in casi eccezionali o in mercati del lavoro di piccole dimensioni, laddove gli esuberi abbiano un'incidenza rilevante in termini di occupazione ed economia locale, regionale o nazionale;
- H. considerando che dal 1° gennaio 2014 anche gli ex lavoratori autonomi possono essere beneficiari ammissibili e ricevere assistenza; che la Commissione dovrebbe far sì che il FEG risponda alle esigenze specifiche dei lavoratori autonomi, il cui numero è in costante aumento; che, fino al 31 dicembre 2017, i giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) delle regioni ammissibili nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile possono fruire del

¹ GU C 440 del 30.12.2015, pag. 23.

sostegno fornito dal FEG per una quota pari al numero dei beneficiari interessati;

- I. considerando che l'attuale FEG non mira soltanto ad aiutare i lavoratori in esubero, ma anche a dare prova di solidarietà nei confronti di tali lavoratori;
- J. considerando che il FEG disponeva inizialmente di un bilancio pari a 500 milioni di EUR all'anno; che il bilancio attuale è pari a 150 milioni di EUR all'anno, con una spesa media annua di circa 70 milioni di EUR dalla sua introduzione;
- K. considerando il tasso di cofinanziamento iniziale del 50 %, aumentato al 65 % per il periodo 2009-2011, riportato al 50 % per il periodo 2012-2013 e attualmente pari al 60 %;
- L. considerando che fra il 2007 e il 2014 sono state presentate 134 domande di contributo da parte di 20 Stati membri con riferimento a 122 121 lavoratori interessati, per un totale di 561,1 milioni di EUR richiesti; che nel periodo 2007-2013 il tasso di esecuzione del bilancio si è attestato soltanto al 55 %; che tra il 2007 e il 2014 il maggior numero di domande di contributo è giunto dal comparto manifatturiero e, in particolare, dall'industria automobilistica, a cui appartengono 29 000 dei 122 121 lavoratori interessati (ossia il 23 % del totale di coloro che hanno presentato domanda); che ad oggi la crisi economica ha colpito maggiormente le aziende di piccole dimensioni con meno di 500 lavoratori;
- M. considerando che la Corte dei conti europea raccomanda che il Parlamento, la Commissione e il Consiglio valutino la possibilità di limitare i finanziamenti dell'Unione alle misure atte a fornire un valore aggiunto UE, anziché finanziare gli attuali regimi nazionali di sostegno al reddito dei lavoratori a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b); che le misure previste dal FEG si dimostrano di maggiore valore aggiunto se utilizzate per cofinanziare servizi per lavoratori in esubero che non sono normalmente presenti nei sistemi di prestazioni di disoccupazione degli Stati membri, se questi servizi sono orientati ad attività di formazione e non a indennità e nei casi in cui tali misure sono state concepite ad hoc e sono complementari alla disposizione principale, in particolare per i gruppi di lavoratori in esubero più vulnerabili; che a tale riguardo è necessario investire nel potenziale degli ex dipendenti ed è di fondamentale importanza procedere a una valutazione approfondita delle esigenze del mercato del lavoro e delle competenze richieste a livello locale, che dovrebbe costituire la base per pianificare le attività di formazione e migliorare le competenze, ai fini di un rapido reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro; che gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire l'efficace esecuzione del bilancio del FEG;
- N. considerando che il FEG non risolve il problema della disoccupazione nell'Unione; che per superare la crisi della disoccupazione nell'UE occorre collocare la creazione, la tutela e la sostenibilità dei posti di lavoro al centro della politica dell'UE; che i tassi di disoccupazione nell'UE, in particolare dei giovani e dei disoccupati di lunga durata, rendono urgente intraprendere azioni che consentano di offrire nuove prospettive professionali;
- O. considerando che il periodo di riferimento per la valutazione del FEG ai fini della presente relazione è il periodo 2007-2014; che la valutazione ex post della Commissione riguarda il periodo 2007-2013 e le relazioni di revisione della Corte dei conti interessano il periodo 2007-2012;

- P. considerando che i principi dell'uguaglianza di genere e della non discriminazione, che rientrano tra i valori fondamentali dell'Unione e sono sanciti dalla strategia Europa 2020, dovrebbero essere garantiti e promossi nell'ambito dell'attuazione del FEG;
1. prende atto della valutazione ex post del FEG e della prima relazione biennale; osserva che la Commissione adempie all'obbligo di presentazione delle relazioni che le è imposto; ritiene tuttavia che tali e altre relazioni non siano sufficienti a garantire pienamente la trasparenza e l'efficienza del FEG; invita gli Stati membri che hanno beneficiato del FEG a pubblicare tutti i dati e le valutazioni dei casi e a includere nella segnalazione dei casi una valutazione d'impatto di genere; incoraggia fortemente tutti gli Stati membri a rendere pubbliche le loro domande e relazioni definitive a norma del regolamento vigente in modo tempestivo; è del parere che, sebbene la Commissione adempia all'obbligo di presentazione delle relazioni che le è imposto, essa potrebbe rendere pubblici tutti i documenti relativi ai casi di intervento del FEG, tra cui le relazioni di missione interne, successive alle visite di controllo effettuate negli Stati membri in relazione alle domande di contributo in corso;
 2. si compiace del prolungamento da uno a due anni del periodo di finanziamento; ricorda che, secondo le ricerche di Eurofound, 12 mesi non sono un periodo abbastanza lungo per aiutare tutti i lavoratori in esubero, con particolare riferimento ai gruppi più vulnerabili, come i lavoratori poco qualificati, i lavoratori anziani, le donne e soprattutto i genitori soli;
 3. osserva che dalle valutazioni sul FEG si evince che i risultati degli interventi del fondo sono condizionati da fattori quali il livello di istruzione e le qualifiche dei lavoratori interessati, nonché dalla capacità di assorbimento dei mercati del lavoro pertinenti e dal PIL dei paesi beneficiari; sottolinea che tali fattori sono influenzati principalmente da misure a lungo termine che possono ricevere un sostegno efficace dai fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE); osserva la necessità di tener conto di tali fattori e della situazione locale del mercato del lavoro in ogni intervento del FEG; osserva che l'aumento delle sinergie tra il FEG e i fondi SIE è importante per ottenere risultati più rapidi e più efficaci; sottolinea che i fondi SIE possono fungere da misure di follow-up negli ambiti del sostegno del FEG, stimolando gli investimenti, la crescita complessiva e la creazione di posti di lavoro; sottolinea che gli interventi del FEG dovrebbero essere destinati a investimenti che contribuiscano alla crescita, all'occupazione, all'istruzione, alle competenze e alla mobilità geografica dei lavoratori e dovrebbero essere coordinati con i programmi dell'UE già esistenti, allo scopo di aiutare le persone a trovare un impiego e promuovere l'imprenditoria, soprattutto nelle regioni e nei settori che già risentono degli effetti avversi della globalizzazione o della ristrutturazione dell'economia; sottolinea che è opportuno optare per approcci integrati basati sulla programmazione plurifondo al fine di affrontare sostenibilmente il problema degli esuberanti e della disoccupazione, mediante un'assegnazione efficace delle risorse e rafforzando il coordinamento e le sinergie, in particolare tra l'FSE e il FESR; ritiene fermamente che una strategia integrata di programmazione plurifondo ridurrebbe i rischi di delocalizzazione e creerebbe condizioni favorevoli per il ritorno della produzione industriale nell'UE;
 4. ritiene che il funzionamento del FEG abbia registrato un miglioramento dovuto alle riforme apportate al regolamento; prende atto che tale miglioramento ha semplificato le procedure di accesso al FEG per gli Stati membri e che ciò dovrebbe comportare un maggiore utilizzo di questo strumento da parte degli Stati membri; invita la

Commissione a proporre azioni per rimuovere eventuali ostacoli relativi alla capacità amministrativa che hanno impedito la partecipazione al FEG; ritiene che il FEG non debba acquisire una funzione di stabilizzazione a livello macroeconomico;

5. osserva che i ridotti stanziamenti destinati al FEG nel bilancio annuale sono stati sufficienti a fornire l'assistenza e l'accompagnamento necessari ed essenziali alle persone che hanno perso il posto di lavoro; pone tuttavia l'accento sul fatto che dal 2014 l'ambito di applicazione del FEG è stato ulteriormente ampliato per includere i NEET e il criterio della crisi e, nell'ipotesi di un aumento sensibile delle domande di contributo o di un'aggiunta di nuove prerogative, gli stanziamenti potrebbero non essere sufficienti e dovrebbero essere aumentati allo scopo di garantire il funzionamento efficace del FEG;
6. sottolinea l'importanza di un dialogo sociale solido, basato sulla fiducia reciproca e la responsabilità condivisa, quale miglior strumento per cercare soluzioni consensuali e approcci comuni all'atto di prevedere, prevenire e gestire i processi di ristrutturazione; evidenzia che ciò può contribuire a impedire la perdita di posti di lavoro e pertanto a ridurre i casi di intervento del FEG;
7. prende atto del sensibile aumento del numero di domande di contributo nel periodo di deroga 2009-2011, che ha consentito la presentazione di domande di contributo in base ai criteri connessi con la crisi, e che tale ambito di applicazione è stato nuovamente esteso in modo permanente al criterio relativo alla crisi e ai lavoratori autonomi nel periodo compreso tra il 2014 e il 2020; si compiace della proroga concessa a tale deroga dopo il 2013; osserva che oltre la metà del numero totale di progetti nel periodo 2007-2014 era connesso alla crisi; sottolinea che gli effetti negativi della crisi economica permangono in alcuni Stati membri;
8. osserva che, tra il 2007 e il 2014, un importo globale di 542,4 milioni di euro è stato chiesto da venti Stati membri per 131 interventi destinati a 121 380 lavoratori;
9. constata che i servizi della Commissione hanno apportato miglioramenti alla banca dati del FEG in cui i dati quantitativi relativi ai casi FEG vengono registrati a fini statistici, rendendo più agevole la presentazione delle domande da parte degli Stati membri e l'analisi e il raffronto delle cifre relative ai casi di intervento del FEG da parte della Commissione; rileva altresì che la Commissione ha incluso il FEG nel sistema comune di gestione concorrente dei fondi, il che dovrebbe comportare la presentazione di un maggior numero di domande corrette e complete e un'ulteriore riduzione del tempo necessario per una domanda presentata da uno Stato membro; osserva che tale sistema permette di semplificare le domande di contributo per gli Stati membri e sollecita la Commissione a velocizzare il trattamento delle domande così che il contributo finanziario possa essere fornito in maniera tempestiva massimizzandone l'impatto;
10. invita la Commissione a prevedere in modo esaustivo gli effetti delle decisioni di politica commerciale sul mercato del lavoro dell'UE, tenuto anche conto delle informazioni documentate su tali effetti, come evidenziate dalle domande di contributo al FEG; invita la Commissione ad effettuare approfondite valutazioni d'impatto ex ante ed ex post, che comprendano anche l'aspetto sociale, inclusi i potenziali effetti sull'occupazione, la competitività e l'economia, e che riguardino anche l'impatto sulle piccole e medie imprese, assicurando un efficace coordinamento ex ante tra la Direzione generale per il commercio e la Direzione generale per l'occupazione; invita il Parlamento a organizzare regolari audizioni congiunte della commissione per il

commercio internazionale e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, al fine di contribuire a migliorare il coordinamento tra la politica commerciale e il FEG e il relativo monitoraggio; ritiene necessaria una promozione più forte dell'uso del FEG al fine di far fronte ai processi di delocalizzazione nonché alle crisi settoriali dovute alle oscillazioni della domanda mondiale; condanna fermamente qualsiasi iniziativa di considerare il FEG nella sua forma attuale e con la sua presente dotazione di bilancio uno strumento di intervento per i posti di lavoro persi nell'Unione europea in conseguenza a strategie commerciali decise a livello UE, compresi i futuri accordi commerciali o quelli già in atto; sottolinea la necessità di una solida coerenza tra le politiche commerciali e industriali e la necessità di modernizzare gli strumenti di difesa commerciale dell'Unione europea;

11. invita la Commissione a concedere lo status di economia di mercato solamente ai partner commerciali che soddisfino i cinque criteri da essa stabiliti; fa appello alla Commissione, a questo proposito, affinché attui una strategia chiara ed efficace riguardo alle questioni connesse alla concessione a paesi terzi dello status di economia di mercato, al fine di preservare la competitività delle imprese unionali e perseguire la lotta contro ogni tipo di concorrenza sleale;
12. sottolinea che uno degli obiettivi principali del FEG è quello di aiutare i lavoratori che hanno perso il lavoro a causa di un importante mutamento a livello degli scambi commerciali di beni o servizi dell'UE, quale stabilito dall'articolo 2, lettera a), del regolamento; è del parere che un compito importante del FEG sia sostenere i lavoratori collocati in esubero a causa delle conseguenze negative di controversie commerciali; invita pertanto la Commissione a chiarire che la perdita di posti di lavoro causata da controversie commerciali che provocano un importante mutamento a livello degli scambi commerciali di beni o servizi dell'UE rientra pienamente nell'ambito di applicazione del FEG;
13. insiste sul fatto che il FEG non può in nessun caso sostituire una seria politica di prevenzione e anticipazione delle ristrutturazioni; sottolinea l'importanza di una vera politica industriale a livello di UE, portatrice di una crescita sostenibile e inclusiva;
14. chiede alla Commissione di effettuare studi sull'impatto della globalizzazione per settori e, sulla base dei risultati ottenuti, formulare proposte che incoraggino le imprese a prevedere le trasformazioni settoriali e a prepararvi i loro dipendenti a monte dei licenziamenti;
15. sottolinea che taluni Stati membri hanno preferito utilizzare l'FSE anziché il FEG a motivo dei tassi di cofinanziamento più elevati dell'FSE, della maggiore rapidità di attuazione delle misure previste dall'FSE, della mancanza di prefinanziamento offerto dal FEG e della lunga procedura di approvazione dei contributi del FEG; ritiene tuttavia che l'aumento del tasso di cofinanziamento e la maggiore tempestività della procedura di presentazione e approvazione delle domande previsti dal nuovo regolamento risolvano alcuni di questi problemi; si rammarica del fatto che il sostegno del FEG non abbia ancora raggiunto i lavoratori in esubero di tutti gli Stati membri e invita gli Stati membri a offrire tale opportunità in caso di esuberi collettivi;
16. richiama l'attenzione sul fatto che, secondo la relazione della Corte dei conti, la durata media di una domanda del FEG è di 41 settimane; chiede che sia fatto tutto il possibile per accelerare le procedure; accoglie con favore gli sforzi profusi dalla Commissione

per ridurre al minimo i ritardi e snellire la procedura di domanda; sottolinea che è indispensabile, a tale proposito, rafforzare le capacità degli Stati membri e raccomanda vivamente che tutti gli Stati membri inizino ad attuare quanto prima le misure; osserva che ciò avviene già in molti Stati membri;

17. osserva che in alcuni Stati membri, nelle parti sociali e nelle imprese è presente una grave disinformazione riguardo al FEG; invita la Commissione europea a intensificare la sua attività di comunicazione con gli Stati membri, le reti dei sindacati nazionali e locali e il pubblico; invita gli Stati membri a promuovere in modo tempestivo attività di sensibilizzazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti riguardo al FEG, allo scopo di raggiungere il maggior numero possibile di potenziali beneficiari, che potranno così trarre vantaggio dalle misure del FEG, e chiede una più efficace promozione dei benefici sulla base dei risultati ottenuti con il FEG;
18. ricorda l'importanza delle salvaguardie che impediscono la delocalizzazione delle imprese beneficiarie di fondi dell'UE per un periodo definito, il che potrebbe comportare la necessità di programmi di sostegno aggiuntivi a causa degli esuberanti;

Beneficiari del FEG

19. accoglie con favore quanto concluso nella relazione della Corte dei conti, secondo cui alla quasi totalità dei lavoratori ammissibili al FEG sono state offerte misure personalizzate e ben coordinate, adeguate alle loro esigenze specifiche, e il tasso di ricollocamento è pari a quasi il 50 % tra i lavoratori che hanno beneficiato di assistenza; prende atto che l'assenza di un'attuazione tempestiva ed efficace dei programmi del FEG in taluni Stati membri ha determinato un sottoutilizzo del fondo; ritiene fondamentale la partecipazione dei beneficiari interessati o dei loro rappresentanti, delle parti sociali, delle agenzie locali per l'impiego e di altri soggetti interessati alla fase iniziale di valutazione e domanda di contributo per garantire risultati positivi per i beneficiari; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nello sviluppo di misure e programmi innovativi e a valutare in fase di revisione in quale misura l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati abbia tenuto conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste e sia risultata compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse; invita gli Stati membri, in linea con l'articolo 7 dell'attuale regolamento, a compiere ulteriori sforzi per orientare l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati verso un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse; osserva che l'innovazione, la specializzazione intelligente e l'efficienza sotto il profilo delle risorse sono fondamentali per il rinnovamento industriale e la diversificazione economica;
20. prende atto che nei 73 progetti analizzati nella relazione di valutazione ex-post della Commissione, la percentuale media dei beneficiari di età pari o superiore a 55 anni è stata del 15 %, mentre si è attestata sul 5 % per i beneficiari di età compresa tra i 15 e i 24 anni; accoglie pertanto con favore il risalto dato nel nuovo regolamento ai lavoratori giovani e meno giovani e l'inserimento dei NEET in talune domande di contributo; osserva che la percentuale media dei beneficiari di sesso femminile si è attestata al 33 %, rispetto al 67 % dei beneficiari di sesso maschile; osserva che tali percentuali rispecchiano la ripartizione di genere dei lavoratori, che può variare a seconda del settore interessato; chiede pertanto alla Commissione di garantire che l'assistenza FEG avvanti in egual misura le donne e gli uomini e invita gli Stati membri a raccogliere dati in una prospettiva di genere per osservare gli effetti sui tassi di reimpiego

professionale delle donne che ne beneficiano; osserva inoltre che in alcune domande riguardanti il FEG il numero dei beneficiari destinatari è basso rispetto al numero complessivo dei beneficiari ammissibili, il che può condurre a un impatto subottimale;

21. ritiene che l'inclusione dei NEET nelle domande di contributo del FEG spesso imponga diversi tipi di interventi ed è del parere che tutti i soggetti opportuni, comprese le parti sociali, le associazioni locali e le organizzazioni giovanili, debbano essere rappresentati nella fase di attuazione di ciascun programma e debbano promuovere le misure necessarie a garantire la massima partecipazione dei NEET; incoraggia in tale contesto gli Stati membri affinché dispongano di una forte agenzia di coordinamento per l'attuazione dei programmi, per garantire un sostegno dedicato e continuo onde assicurare il completamento del programma FEG da parte dei NEET e garantire il massimo utilizzo dei fondi del programma; ritiene che un riesame indipendente con particolare riferimento alla questione della partecipazione dei NEET servirebbe a individuare le buone prassi; è fermamente convinto che la deroga che consente l'inclusione dei NEET debba essere estesa fino al termine del periodo di programmazione, ossia dicembre 2020;
22. invita la Commissione a includere nella propria valutazione intermedia del FEG un'analisi specifica qualitativa e quantitativa del sostegno del FEG ai giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET), in particolare tenendo conto dell'attuazione del sistema di garanzia per i giovani e delle sinergie necessarie tra i bilanci nazionali, l'FSE e l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;
23. prende atto che, conformemente alla valutazione ex post, la percentuale media di accesso al contributo da parte dei beneficiari è stata, in tutti i 73 casi esaminati, pari al 78 %; di questi, 20 casi hanno registrato una percentuale di accesso al contributo da parte dei beneficiari pari o superiore al 100 %; insiste tuttavia affinché la percentuale massima di accesso al contributo sia in ogni caso pari al 100 %, ragion per cui l'utilizzo di cifre superiori al 100 % provoca una distorsione dei dati poiché ipotizza una percentuale di accesso al contributo sensibilmente più elevata di quella effettiva; rileva che ciò si verifica anche nel caso del tasso di esecuzione del bilancio; invita la Commissione ad adeguare le proprie cifre, per fornire una valutazione più esatta delle percentuali di accesso al contributo da parte dei beneficiari e dei tassi di esecuzione del bilancio;
24. si compiace del fatto che molti beneficiari abbiano potuto ottenere dal FEG innanzitutto un nuovo impiego grazie a un'assistenza personalizzata nella ricerca del lavoro, l'aggiornamento delle proprie competenze attraverso programmi di formazione o assegni di mobilità; si compiace altresì del fatto che il FEG abbia potuto permettere ad alcuni dipendenti di indirizzarsi verso l'imprenditoria grazie a contributi per la creazione e il rilevamento di imprese; sottolinea pertanto i notevoli effetti positivi che il FEG avrebbe, secondo quanto riportato, sul piano dell'autostima, del senso di responsabilizzazione e della motivazione; sottolinea che l'assistenza a titolo del FEG ha aumentato la coesione sociale consentendo ai lavoratori di essere reimpiegati ed evitando le sfavorevoli trappole della disoccupazione;
25. prende atto che, in base ai dati contenuti nella relazione ex-post, i beneficiari del FEG tendono ad avere un livello di istruzione relativamente più basso rispetto alla media e quindi competenze meno trasferibili, il che, in circostanze normali, riduce le loro

possibilità di occupazione e aumenta la loro vulnerabilità sul mercato del lavoro; è del parere che il FEG possa offrire il miglior valore aggiunto UE quando sostiene i programmi di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori, soprattutto a favore dei gruppi vulnerabili meno qualificati, che privilegiano le competenze richieste dal mercato del lavoro e favoriscono l'imprenditorialità;

26. rileva che da un'indagine condotta nell'ambito della valutazione ex post sono emersi risultati eterogenei, dal momento che il 35 % dei soggetti interessati ha affermato che la qualità della nuova occupazione era migliore o di gran lunga migliore, il 24 % ha dichiarato che la qualità era la stessa, mentre per il 41 % era peggiore o di gran lunga peggiore; raccomanda tuttavia, data l'assenza di dati sistematici su cui basare una valutazione, che la Commissione reperisca informazioni più dettagliate sugli effetti degli interventi del FEG e sulla qualità degli stessi in modo da poter successivamente compiere eventuali interventi correttivi;

Efficacia in termini di costi e valore aggiunto del FEG

27. chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare l'esecuzione del bilancio del FEG mediante opzioni di flessibilità, chiaramente orientate ai risultati, all'incidenza e al valore aggiunto, senza pregiudicare un uso corretto e trasparente dei fondi e la conformità alle norme; è del parere che occorra accelerare le procedure di domanda al fine di aumentare l'efficacia del fondo per i lavoratori collocati in esubero; esprime preoccupazione per la disparità esistente tra le risorse richieste al FEG e gli importi rimborsati dagli Stati membri, rilevando che il tasso medio di esecuzione del bilancio è solo del 45 %; invita pertanto la Commissione a esaminare attentamente i motivi legati ai bassi tassi di esecuzione e a proporre misure volte a risolvere le strozzature esistenti e garantire un uso ottimale del fondo; osserva che il tasso di ricollocamento al termine del periodo di assistenza del FEG varia notevolmente dal 4 % all'86 % e sottolinea quindi l'importanza di misure attive e inclusive per il mercato del lavoro; rileva che la spesa a titolo del FEG in alcuni Stati membri ottiene costantemente risultati migliori rispetto ad altri; propone alla Commissione di continuare a fornire orientamenti e di consentire agli Stati membri di condividere le migliori pratiche sulla domanda di fondi al FEG e sul loro uso per garantire il massimo tasso di ricollocamento per ciascun euro di spesa;
28. ritiene che non si dovrebbe aumentare il tasso di cofinanziamento del 60 %;
29. osserva che, secondo la relazione di valutazione ex-post della Commissione, in media soltanto il 6 % dei fondi del FEG riguarda costi amministrativi e di gestione;
30. prende atto che l'aspetto più significativo dell'efficacia in termini di costi emerso dalle consultazioni dei soggetti interessati è stato il numero di lavoratori reinseriti nel mondo del lavoro che ora versano tasse e contributi previdenziali invece di percepire indennità di disoccupazione o altre prestazioni sociali;
31. rileva che, in vari casi di intervento del FEG, i costi più elevati per le azioni contemplate dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FEG, indeboliscono l'impatto generale degli investimenti operati dal FEG; invita la Commissione ad affrontare il problema di tali costi introducendo limiti;
32. prende atto della proposta contenuta nella valutazione ex post, secondo cui la valutazione dell'incidenza controfattuale costituisce un fattore importante per

comprendere il valore aggiunto del FEG; si rammarica del fatto che non si dispone ancora di tale valutazione;

33. approva la conclusione della Corte dei conti, secondo cui il FEG ha fornito un vero valore aggiunto per l'UE quando è servito a cofinanziare servizi per lavoratori in esubero o indennità normalmente non previste dai sistemi di indennità di disoccupazione degli Stati membri, il che contribuisce a favorire una migliore coesione sociale in Europa; sottolinea che ad oggi in alcuni Stati membri mancano sistemi di protezione sociale in grado di fronteggiare le necessità dei lavoratori che hanno perso il proprio posto;
34. deplora il fatto che, secondo la Corte dei conti, un terzo del finanziamento del FEG compensi regimi nazionali di sostegno al reddito dei lavoratori senza alcun valore aggiunto UE; segnala che il nuovo regolamento FEG limita i costi delle misure speciali, quali le indennità per la ricerca di un lavoro e gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, al 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato, e che le azioni sostenute dal FEG non sostituiscono le misure passive di protezione sociale previste dagli Stati membri nei loro sistemi nazionali; insiste sul fatto che il FEG non può essere utilizzato per sostituire gli obblighi delle imprese nei confronti dei lavoratori; incoraggia inoltre la Commissione a specificare, nel quadro della prossima revisione del regolamento, che il FEG non può essere utilizzato per sostituire gli obblighi degli Stati membri nei confronti dei lavoratori in esubero;
35. si rammarica per il fatto che il tasso di esecuzione del bilancio oscilli dal 3 % al 110 %, con un tasso medio di esecuzione del 55 %; ritiene che tale situazione sia talvolta espressione di carenze in fase di pianificazione o di attuazione e che debba essere perfezionata migliorando l'elaborazione e l'attuazione dei progetti;
36. si rammarica per la riduzione della dotazione finanziaria del FEG; invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere un ulteriore sostegno al fondo, affinché le necessità siano soddisfatte; esorta la Commissione a provvedere affinché si disponga di personale sufficiente in relazione al carico di lavoro e si evitino inutili ritardi;
37. ritiene che le misure del FEG e dell'FSE debbano essere utilizzate in modo complementare, per fornire sia soluzioni specifiche a breve termine che soluzioni più generali a lungo termine; prende atto della conclusione secondo cui generalmente gli Stati membri hanno coordinato in modo efficace il FEG con l'FSE e le misure nazionali concernenti il mercato del lavoro e del fatto che, nel corso della revisione effettuata dalla Corte dei conti, non sono emersi casi di sovrapposizione dei finanziamenti o di doppio finanziamento di singoli soggetti;
38. si compiace delle conclusioni a cui giunge la relazione della Commissione sulle attività del FEG nel 2013 e 2014, quando afferma che nel 2013 e 2014 nessuna irregolarità in relazione ai regolamenti FEG è stata segnalata alla Commissione o rettificata;

Impatto sulle PMI

39. prende atto che le PMI rappresentano il 99 % della totalità delle imprese dell'UE e danno lavoro alla maggior parte dei lavoratori dell'Unione; esprime preoccupazione, a tale proposito, per il fatto che il FEG abbia avuto un'incidenza molto ridotta sulle PMI, nonostante fossero chiaramente tra i suoi destinatari secondo determinati criteri; prende

atto della spiegazione della Commissione secondo cui i lavoratori interessati dei fornitori a valle non sono mai stati esclusi intenzionalmente, ma invita la Commissione a riorientare il FEG a favore delle PMI, attori essenziali per l'economia europea, ad esempio dando maggiore rilievo a quanto stabilito all'articolo 8, lettera d), con riferimento alla necessità di identificare i fornitori, i produttori a valle o i subappaltatori delle imprese che licenziano, o esaminando i casi precedenti in cui il FEG ha erogato aiuti alle PMI, alle imprese sociali e alle cooperative, per promuovere le migliori prassi; sottolinea la necessità di tenere in maggiore considerazione la proporzionalità tra i lavoratori delle PMI e quelli delle grandi imprese;

40. ritiene che l'uso della deroga alle soglie di ammissibilità debba essere aumentato, in particolare a favore delle PMI; sottolinea l'importanza del dispositivo di cui all'articolo 4, lettera b), dell'attuale regolamento per le PMI, in quanto permette la ristrutturazione nei settori dell'economia colpiti dalla crisi o dalla globalizzazione, su scala regionale e caso per caso; riconosce le sfide che interessano le domande di contributo in forza di tali disposizioni e invita la Commissione a facilitare gli Stati membri nell'affrontare tali sfide affinché il FEG costituisca una soluzione funzionale per i lavoratori in esubero; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a tenere conto del principio "pensare anzitutto in piccolo (think small first)" nelle fasi di programmazione e domanda di contributo;
41. prende atto di una concentrazione delle domande di contributo nei settori manifatturiero e dell'edilizia e, in particolare, nell'ambito dell'industria automobilistica e aeronautica, dove gli aiuti sono forniti principalmente alle grandi imprese; invita gli Stati membri, al pari delle autorità regionali dotate di competenze esclusive, a sostenere in modo proattivo i lavoratori in esubero nelle PMI, nelle cooperative e nelle imprese sociali, agendo con la flessibilità prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, dell'attuale regolamento, soprattutto con riferimento alle domande collettive presentate da PMI, e altre strutture che promuovono un sostegno più incisivo e un accesso più ampio per le PMI; invita inoltre a informare le PMI in merito alle possibilità offerte dal FEG; sottolinea che tali casi che prevedono l'assistenza alle PMI devono essere considerati come il principale valore aggiunto del FEG;
42. si compiace delle conclusioni della relazione di valutazione ex-post della Commissione, che individua una tendenza positiva in relazione alle risorse utilizzate per promuovere l'imprenditorialità e al tasso di lavoro autonomo al termine delle misure; constata tuttavia che in tutti i casi contemplati dal FEG il tasso medio del lavoro autonomo è scarso, pari al 5 %, ed è opportuno ricorrere a misure allo scopo di stimolare l'imprenditoria, quali sovvenzioni di avvio e incentivi; sottolinea in tale contesto l'importanza dell'apprendimento permanente, del tutoraggio e delle reti peer-to-peer; ritiene che esistano ulteriori margini per migliorare il ricorso al FEG, da solo o insieme ad altri fondi quali i fondi SIE, per sostenere l'imprenditorialità e le attività delle start-up, ma sottolinea che il sostegno all'imprenditorialità dovrebbe essere basato su piani di attività sostenibili; invita gli Stati membri a sottolineare l'inclusione delle donne e delle ragazze nei programmi a favore dell'imprenditorialità;
43. si compiace dell'impegno di numerosi Stati membri volto a intensificare il ricorso alle misure di sostegno all'imprenditorialità e all'economia sociale, in forma di sovvenzioni all'avviamento e di misure intese a promuovere l'imprenditorialità, le cooperative sociali e i servizi per i nuovi imprenditori;

Requisiti in materia di dati

44. ritiene che, in uno scenario caratterizzato da taluni fattori di complicazione, quali possibili omissioni di dati, specificità regionali e nazionali, circostanze macro e microeconomiche diversificate, campioni ridotti e determinate ipotesi necessarie, l'approccio metodologico della Commissione debba essere rigoroso e trasparente adottando misure atte a contrastare le mancanze che complicano tale approccio;
45. sottolinea che la relazione della Corte dei conti conclude che alcuni Stati membri non si sono posti obiettivi di reinserimento quantitativi e che i dati esistenti non sono adeguati per la valutazione dell'efficacia delle misure di reinserimento dei lavoratori nel mondo del lavoro; prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui il regolamento FEG non contiene obiettivi quantitativi di reinserimento e che le diverse misure del FEG possono essere esaminate con altri mezzi; raccomanda pertanto che gli Stati membri definiscano obiettivi di reinserimento quantitativi e operino una differenziazione sistematica tra FEG, FSE e altre misure nazionali specificamente destinate ai lavoratori colpiti da esuberi collettivi; invita inoltre la Commissione a fornire informazioni sul tipo e la qualità dei posti di lavoro trovati dalle persone reintegrate nel mercato del lavoro e sulla tendenza a medio termine per quanto concerne il tasso di reintegro conseguito mediante gli interventi del FEG; gli Stati membri dovranno inoltre operare un distinguo tra le due tipologie principali delle misure del FEG, vale a dire misure attive per il mercato del lavoro e sostegno al reddito a favore dei lavoratori, nonché fornire informazioni più dettagliate sulle misure a favore dei singoli partecipanti, al fine di consentire un'analisi dei costi e dei benefici più accurata delle diverse misure; chiede altresì alla Commissione di fornire dati sulle domande FEG non approvate a livello di Commissione e sui relativi motivi;
46. rammenta agli Stati membri l'obbligo di fornire dati sui tassi di reinserimento 12 mesi dopo l'attuazione delle misure al fine di garantire il necessario monitoraggio dell'incidenza e dell'efficacia del FEG;
47. sottolinea la necessità di semplificare le procedure di audit a livello nazionale, al fine di assicurare coerenza ed efficienza ed evitare inutili ripetizioni tra gli organismi operanti ai diversi livelli di controllo;
48. raccomanda di intensificare i flussi di informazioni e i regimi di sostegno tra la persona di contatto a livello nazionale e i partner responsabili della gestione dei casi a livello regionale o locale;
49. raccomanda che siano effettuate con maggiore regolarità revisioni inter pares, scambi transnazionali o partenariati di nuovi casi di intervento del FEG con casi di intervento del FEG precedenti, nell'ottica dello scambio di buone pratiche e di esperienze in materia di attuazione; raccomanda, pertanto, di creare una piattaforma di buone pratiche che sia facilmente accessibile e agevoli un migliore scambio di soluzioni integrate;
50. prende atto delle perplessità espresse dai Servizi di ricerca parlamentare per quanto concerne la metodologia di calcolo dei benefici derivanti dal FEG; evidenzia la necessità di prevedere requisiti supplementari per gli indicatori di efficienza;
51. invita la Commissione e gli Stati membri a mantenere le disposizioni in materia di indennità di assistenza contenute nell'attuale regolamento sul FEG; invita, in tale

contesto, gli Stati membri ad elaborare misure a favore di condizioni di lavoro e di formazione flessibili e, ove possibile, applicare tali misure nelle comunità locali, poiché le lavoratrici collocate in esubero potrebbero godere di una flessibilità geografica minore a causa degli obblighi di assistenza familiare;

52. invita le autorità regionali e locali competenti, le parti sociali e le organizzazioni della società civile a coordinare gli sforzi tra gli attori del mercato del lavoro per permettere un migliore accesso al sostegno finanziario del FEG nei casi di futuri esuberi; chiede, inoltre, una maggiore partecipazione delle parti sociali alle attività di controllo e valutazione del fondo e in particolare affinché esse possano incoraggiare i rappresentanti dei soggetti interessati femminili a fare in modo che si presti una maggiore attenzione agli aspetti di genere;
53. invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di delegare a Eurofound la valutazione dei casi di intervento del FEG come richiesto all'articolo 20 del regolamento; ritiene che nell'ambito di tale proposta la Commissione possa dotare Eurofound delle risorse finanziarie necessarie, corrispondenti alle attuali spese per la valutazione del FEG e ai costi delle risorse umane; chiede inoltre, dal momento che il principale ostacolo al miglioramento delle valutazioni è l'assenza di dati adeguati, che la Commissione richieda agli Stati membri di fornire i dati pertinenti a Eurofound;

o

o o

54. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.